

SOTTOMISURA 16.5**Sostegno per azioni congiunte per la mitigazione del cambiamento climatico e l'adattamento ad esso e sostegno per approcci comuni ai progetti e alle pratiche ambientali in corso.**

L'operazione favorisce l'aggregazione per interventi in cui essa rappresenta un valore aggiunto per iniziative che hanno un forte risvolto nella mitigazione o adattamento agli effetti indotti dai cambiamenti climatici sull'uso delle risorse idriche, conservare la biodiversità agricola e naturale, conservazione dei suoli agricoli e del carbonio organico in genere.

L'obiettivo è quello di stimolare gli operatori ad aderire a misure che soddisfino i criteri di cui alla priorità 4 e, nello specifico, mettere a sistema gli stessi al fine di migliorare il contributo ambientale della sommatoria degli interventi.

Beneficiari

Partenariato, anche nella forma di poli o reti di nuova costituzione o che intraprendono una nuova attività, costituito tra almeno dieci soggetti tra imprese agricole singole o associate, consorzi di produttori, consorzi di bonifica, imprese forestali, enti gestori di aree protette e di siti Natura 2000, enti gestori di proprietà collettive ed enti pubblici che hanno sottoscritto uno specifico accordo di cooperazione.

Importi e aliquote di sostegno

L'operazione è sostenuta con un contributo pari al 100% delle spese.

Il massimale del costo ammissibile è dato dalla combinazione del valore massimo di 2.000,00 € per soggetto cooperante e 150.000,00 € per l'intero progetto di cooperazione.

Per le operazioni attivate dai singoli cooperanti si applicano importi e aliquote previste nelle relative schede di misura.

DIREZIONE REGIONALE AGRICOLTURA, PROMOZIONE DELLA FILIERA E DELLA CULTURA DEL CIBO, CACCIA E PESCA**AREA GESTIONE SOSTENIBILE DELLE RISORSE AGRICOLE**

TESTO LEGALE

Sottomisura 16.5 - Sostegno per azioni congiunte per la mitigazione del cambiamento climatico e l'adattamento ad esso e sostegno per approcci comuni ai progetti e alle pratiche ambientali in corso.

Descrizione del tipo di intervento

L'operazione favorisce l'aggregazione per interventi in cui essa rappresenta un valore aggiunto per iniziative che hanno un forte risvolto nella mitigazione o adattamento agli effetti indotti dai cambiamenti climatici sull'uso delle risorse idriche, conservare la biodiversità agricola e naturale, conservazione dei suoli agricoli e del carbonio organico in genere.

L'obiettivo è quello di stimolare gli operatori ad aderire a misure che soddisfino i criteri di cui alla priorità 4, e nello specifico mettere a sistema gli stessi al fine di migliorare il contributo ambientale della sommatoria degli interventi (sinergia). Essa pertanto promuove azioni di fornitura di servizi su scala territoriale riconducibili alle seguenti misure e sottomisure: 4.4, 5.1, 10 e 11.

Sono previsti i seguenti ambiti di intervento:

- conservazione e miglioramento degli ecosistemi naturali;
- conservazione della biodiversità agricola;
- conservazione e ripristino degli elementi caratteristici del paesaggio;
- tutela e miglioramento della qualità delle risorse idriche;
- prevenzione e contenimento dei fenomeni erosivi e del dissesto idrogeologico;
- contenimento dell'uso dei fattori produttivi inquinanti, compresa la conversione a pratiche e metodi di agricoltura biologica;
- conservazione del suolo agricolo.

La sottomisura promuove, in particolare, l'approccio collettivo alle misure agro-climatiche ambientali ed, in particolare, all'agricoltura biologica attraverso una preliminare individuazione dei territori e delle zone di applicazione dei metodi di produzione ecocompatibili e biologici, sostenendo gli agricoltori nella corretta applicazione delle misure ed individuando, infine, prospettive di sviluppo e sbocchi commerciali per le produzioni ottenute.

La sottomisura prevede il sostegno ai soli costi di cooperazione.

Tipo di sostegno

Sovvenzioni. Il sostegno è erogato come contributo in conto capitale e l'operazione è finanziata come incentivo alla cooperazione.

Collegamenti con altre normative

- Regolamento (UE) n. 1305/2013.

Beneficiari

Partenariato, anche nella forma di poli o reti di nuova costituzione o che intraprendono una nuova attività, costituito tra almeno dieci soggetti tra imprese agricole singole o associate, consorzi di produttori, consorzi di bonifica, imprese forestali, enti gestori di aree protette e di siti Natura 2000, enti gestori di proprietà collettive ed enti pubblici che hanno sottoscritto uno specifico accordo di cooperazione.

Costi ammissibili

Sono ammissibili i costi di costituzione ed esercizio della cooperazione, animazione, studi e pianificazione funzionali alla redazione del progetto collettivo di cooperazione, attività di formazione e consulenza destinata ai soggetti cooperanti, divulgazione dei risultati.

Nel caso in cui il piano contempli interventi previsti da altre Misure, per essi si applicano le disposizioni ivi previste.

Condizioni di ammissibilità

I soggetti cooperanti devono sottoscrivere un accordo collettivo, di durata coerente con i tempi di realizzazione del progetto e comunque non superiore ai 5 anni stipulato mediante forme giuridiche legalmente riconosciute in cui siano definiti chiaramente responsabilità e ruoli a garanzia della trasparenza e correttezza della gestione operativa e finanziaria. I cooperanti devono predisporre un progetto comune in cui vengono definiti finalità e obiettivi, ambito di intervento, soggetti coinvolti, ruoli e responsabilità di ciascun componente, tipologia degli interventi realizzati, misure attivate, tempi (cronoprogramma) e relativi importi (piano finanziario). Deve inoltre, essere individuato un soggetto capofila responsabile dell'attuazione dell'iniziativa, che promuove gli interventi, sensibilizzando i potenziali beneficiari, si occupa della redazione del progetto collettivo, svolge attività di animazione e coordina la realizzazione degli

interventi attuati dai singoli attori del progetto e divulga gli esiti del progetto.

Per i progetti collettivi che insistono su aree situate all'interno dei siti Natura 2000 e delle Aree Protette deve essere allegato alla domanda di aiuto un parere preventivo di fattibilità rilasciato dal competente ente gestore.

Le imprese private devono rispondere ai criteri delle microimprese, come definite dalla Raccomandazione 2003/361/CE della Commissione.

La superficie minima da destinare all'impegno per le operazioni che fanno riferimento alle misure 10 e 11 è ridotta del 50%, per singolo cooperante, rispetto a quanto stabilito in tali misure.

La superficie destinata all'impegno con il progetto di cooperazione deve essere complessivamente almeno pari a 20 volte alla superficie minima prevista dalle misure 10 e 11.

Sono finanziabili interventi realizzati su tutto il territorio regionale.

Principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione

Per la definizione dei criteri di selezione si terrà conto dei seguenti criteri di selezione:

- numero di soggetti aderenti;
- numero di aziende biologiche che aderiscono al progetto
- numero di aziende agricole coinvolte nella realizzazione degli interventi;
- estensione territoriale del progetto collettivo;
- numero di operazioni attivate collettivamente;
- aree C e D;
- ricadenti in aree vulnerabili da nitrati (ZVN)
- contiguità territoriale.
- ricadenti in aree della rete Natura 2000
- ricadenti in aree a rischio idrogeologico contenute nei PAI

Le domande di sostegno saranno classificate in base al loro punteggio totale e quelle con un punteggio al di sotto di una soglia minima non saranno ammissibili.

Importi e aliquote di sostegno (applicabili)

L'operazione è sostenuta con un contributo pari al 100% delle spese.

Il massimale del costo ammissibile è dato dalla combinazione del valore massimo di 2.000,00 € per soggetto cooperante e 150.000,00 € per l'intero progetto di cooperazione.

Per le operazioni attivate dai singoli cooperanti si applicano importi ed aliquote previste nelle relative schede di misura.

Verificabilità e controllabilità delle misure e/o dei tipi di interventi

Rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure

Rischi emersi nell'ambito di controlli relativi a misure analoghe della precedente programmazione 2007/2013:

- **CP 8** I beneficiari non rispettano gli impegni;
- **CP 10** Debolezza nella verifica della ragionevolezza dei costi/condizioni di ammissibilità;
- **CP 14** Spese non ammissibili.

Inoltre, in caso di combinazione di misura con altri strumenti di sostegno nazionale o dell'Unione sullo stesso territorio (come previsto dall'Articolo 35(9), del Regolamento (UE) N.1305/2013), esiste il rischio di sovracompensazione.

Misure di attenuazione

Al fine di ridurre i rischi derivanti dall'attuazione dell'intervento si prevede:

- **APC 6** Metodo basato sui costi semplificati
- **APC 7** Migliorare il controllo interno e le procedure di coordinamento
- **APC 8** Fare in modo che il sistema di riduzione dei pagamenti applichi sanzioni proporzionate alla gravità dell'infrazione

Onde evitare ogni sovracompensazione e/o doppio finanziamento con ulteriori risorse nazionali e/o comunitarie, così come stabilito dal comma 9 dell'art 35 del Reg Ue. 1305/2013, è previsto il colloquio tra il sistema SI.GE.CO, come da Accordo di Partenariato, e il data base del Sistema Unico di Monitoraggio nel quale confluiscono tutte le informazioni attinenti le forme di sostegno attraverso il FEASR.

Valutazione generale della misura

Non pertinente.

Metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno, se del caso

Non pertinente.

Informazioni specifiche della misura

Definizione delle caratteristiche dei progetti pilota, dei poli, delle reti, delle filiere corte e dei mercati locali